DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 NOVEMBRE 1997, N. 426, 8 GENNAIO 1998, N. 3, 29 GENNAIO 1998, NUMERI 19 E 20 E 23 APRILE 1998, N. 134

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134

Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede. 1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione.". L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.". All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gia' modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la 1ettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni.".

Versione in vigore dal 5 febbraio 1999, non più in vigore dal 26 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-492-1998/art-7-modifiche-al-decreto-legislativo-23-aprile-1998-n-134/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it